

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 30.12.2021 n. 295 e firmato digitalmente

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Cristina Santi

Anna Cattoi

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Provincia di Trento

Schema di DISCIPLINARE CONCESSIONE DI MQ. 86 DELLA P.F. 3981/3

IN C.C. RIVA AD USO PIAZZOLA-CAMPEGGIO

L'anno _____ (____) addi ____ (__) del mese di _____, in Riva del

Garda, nel Palazzo Pretorio - Residenza Municipale, tra le parti:

- COMUNE DI RIVA DEL GARDA (C.F. 84001170228) con sede legale
in Piazza Tre Novembre 5 a Riva del Garda - rappresentato dal sig.
_____ (C.F.: _____), domiciliato per la carica in Riva del Garda,
presso la sede municipale, il quale interviene ed agisce in qualità di
Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana del Comune di Riva
del Garda ed a ciò autorizzato con deliberazione giuntale n. _____ di data
_____;

- AL LAGO SNC di Civettini Sergio e Laura Maria (C.F. 00971570221)
con sede legale in Viale Rovereto 112, a Riva del Garda rappresentata dal
sig. _____ (C.F.: _____), il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse della società nella sua qualità di legale rappresentante.

Premesso che:

- il Comune di Riva del Garda è proprietario della p.f. 3981/3 in C.C. Riva appartenente al patrimonio indisponibile;

• parte della citata p.f. 3981/3 per un'estensione di 86 mq. è stata oggetto di concessione fino al 31.12.2021 in favore della società Al Lago Snc di Civettini Sergio e Laura Maria, ultimo atto prot. n. 2021015553 di data 29/04/2021;

• con PEC di data 20/12/2021 assunta al protocollo comunale sub. 47393, la società Al Lago snc di Civettini Sergio e Laura Maria ha manifestato l'interesse al rinnovo della concessione di parte della p.f. 3981/3 C.C. Riva, confinante con l'omonimo campeggio p.ed. 409 C.C. Riva di proprietà della richiedente;

• con deliberazione del _____ n. _____ la Giunta Municipale ha autorizzato la concessione oggetto del presente contratto, a favore della società Al Lago snc di Civettini Sergio e Laura Maria fino al 31.12.2026.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e conviene quanto segue:

ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Riva del Garda dà in concessione alla società Al Lago snc di Civettini Sergio e Laura Maria che accetta, un'area di mq. 86 della p.f. 3981/3 in C.C. sulla spiaggia pubblica, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente sotto la lettera "A" da destinarsi ad uso di piazzola-campeggio.

Il Concessionario dichiara che l'immobile oggetto della concessione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è già nella sua disponibilità ed è idoneo all'uso pattuito e si obbliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni alla cessazione della concessione.

Il Concessionario potrà eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero necessari per l'adattamento dell'area ai fini per i quali la stessa viene assunta in concessione, senza pretese e diritti di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e previa acquisizione di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie.

ART. 2 - DURATA

La presente concessione ha una durata di anni 5 a decorrere dal 1 gennaio 2022 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2026, senza necessità di disdetta, fatto salvo il diritto di revoca anticipata da parte dell'Amministrazione Concedente di cui al successivo art. 8. E' escluso il rinnovo tacito.

Il Concessionario può recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, previo avviso da darsi con lettera raccomandata/PEC almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso dovesse avere esecuzione.

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE

L'occupazione permanente di suolo pubblico concessa con il presente atto è assoggettata al canone unico patrimoniale pari ad Euro 2.188,00 (duemilacentottantotto/00) su base annua, determinato in applicazione del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria ed in base alle tariffe vigenti.

Il canone patrimoniale di concessione deve essere versato entro il 30 settembre di ogni anno, mediante il sistema dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni PagoPA, utilizzando l'avviso di pagamento riportante il relativo codice IUV inviato annualmente da GestEL Srl.

Il mancato, tardivo o parziale pagamento del canone comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e degli interessi legali secondo

quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria - Titolo VI "Riscossione, accertamenti e sanzioni".

ART. 4 - RESPONSABILITA'

Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione oggetto del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'area di proprietà dell'Amministrazione concedente, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento. Il Concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della presente concessione e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati. Spetta al Concessionario provvedere ad idonee coperture assicurative per l'attività svolta nell'area oggetto della presente concessione con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 – DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non potrà in alcun modo cedere la presente concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, i beni dati in concessione. Il Comune di Riva del Garda può autorizzare il subentro di terzi nella concessione, previa accettazione della relativa disciplina, solo in caso di affitto o cessione dell'azienda commerciale, su richiesta del Concessionario da inoltrare al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC.

ART. 6 – RICONSEGNA DEL BENE

Alla scadenza o a revoca o a decadenza del presente atto di concessione, o in caso di rinuncia volontaria all'occupazione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna del bene concesso provvedendo a rimuovere propria cura e spese, e nei tempi tecnici strettamente necessari, eventuali attrezzature, accessori e quant'altro installato o posizionato di sua proprietà o di terzi aventi causa, in perfetto stato di manutenzione senza che possa pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato.

Qualora il Concessionario non ottemperasse all'obbligo della riconsegna, l'Amministrazione concedente potrà far procedere allo stato di riconsegna dell'area mediante un suo funzionario, a tutto rischio e spese del Concessionario medesimo, che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione.

ART. 7 - CONTROLLI

Rimane riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni di utilizzo dell'area concessa. Qualora fosse accertato che la concessione sia stata o venga esercitata in difformità alle leggi od ai regolamenti, o a quanto contenuto nel presente atto, la stessa potrà essere dichiarata decaduta, salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concedente a norma di legge.

ART. 8 – SOSPENSIONE, MODIFICA O REVOCA

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente atto di concessione a suo insindacabile giudizio con obbligo di preavviso al Concessionario di 2 (due) mesi dalla data in cui opererà la sospensione, la modifica o la revoca, prima

del termine stabilito dall'art. 2, a semplice richiesta e senza che il Concessionario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento per qualsiasi danno.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai fini di attività finalizzate per l'assolvimento di obblighi di legge relativi al presente atto.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Disciplinare si fa riferimento al vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con delibera consiliare n. 29 del 18.03.2021 e s.m., e alle leggi in quanto applicabili al regime delle concessioni.

Per qualunque controversia relativa al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Rovereto.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente disciplinare sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Le spese che dovessero essere anticipate dall'Amministrazione comunale sono soggette a rimborso da parte del Concessionario.

Agli effetti fiscali il presente atto sarà assoggettato all'imposta di registro a carico del Concessionario con aliquota del 2% riferita al canone per l'intera durata contrattuale di cui all'art. 3 del presente atto, ai sensi dell'articolo 5, Tariffa – Parte prima del D.P.R. n. 131/1986. Gli adempimenti di

registrazione saranno compiuti dal Concedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Responsabile Area Patrimonio e Qualità Urbana

AL LAGO SNC di Civettini Sergio e Laura Maria

Il legale rappresentante:




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO CATASTO

VISURA PARTICELLE VALIDATE

COMUNE CATASTALE DI RIVA

UFFICIO CATASTO COMPETENTE : RIVA DEL GARDA



Scala disegno : 1000